



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF197

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.M. 31/05/2017; D.M. 28/07/2017; CIRCOLARE MISE 01/07/2016; L. 115/2015; L. 234/2012
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>14/11/2017</b>

*Sintesi: il D.M. 31/05/2017 ha introdotto il regolamento relativo al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, individuando dati e informazioni da trasmettere e le modalità di comunicazione. Dal 1/07/2017, la trasmissione delle informazioni e l'interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti da parte della P.A.*

La L. 115/2015 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 52 L. 234/2012, che attiene al **Registro nazionale degli aiuti di Stato** (cd. "Registro Aiuti"):

- il cui **fine** è quello di garantire il rispetto dei **divieti di cumulo** e obblighi di **trasparenza e pubblicità** previsti dalla normativa Ue e nazionale in materia di aiuti di Stato
- attraverso l'intervento dei **soggetti pubblici/privati che concedono/gestiscono** tali aiuti (i quali saranno tenuti a **trasmettere le relative informazioni** al "Registro Aiuti" ed a provvedere al loro costante **aggiornamento** in relazione alle loro vicende modificative)
- con interoperabilità con le banche di dati esistenti sugli aiuti di stato.



Nota: si tratta di una implementazione della Banca Dati Incentivi già gestita dal MISE.

**ADEMPIMENTI:** i **soggetti erogatori** (anche privati) sono tenuti ad **avvalersi del Registro** per:

- ⇒ effettuare le **verifiche preliminari** alla concessione/erogazione degli aiuti
- ⇒ incluse quelle riguardanti il **rispetto**:
  - di eventuali **divieti alla concessione** per le beneficiarie (es: divieti di cumulo)
  - di **eventuali massimali** previsti (es: limiti "de minimis").

**Termine di conservazione:** le informazioni relative agli aiuti sono accessibili per 10 anni, decorrenti dalla data di loro concessione, fatto salvo un maggior termine in caso di contenziosi o procedimenti di altra natura. Le **informazioni** relative agli **aiuti dichiarati incompatibili** e oggetto di recupero, sono conservate e accessibili fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.



**Settore agricolo:** il **monitoraggio** delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori **agricolo/forestale e della pesca/acquacoltura** è assicurato con l'integrazione e interoperabilità del Registro nazionale con i registri già esistenti per tali settori (cd. "SIAN" e "SIPE"); con protocolli d'intesa tra ministeri saranno definite le modalità per la reciproca comunicazione dei dati presenti nei diversi registri).



**PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE:** con **decorrenza dal 1/07/2017:**

- ⇒ la **trasmissione delle informazioni e l'interrogazione del Registro**
- ⇒ costituiscono **condizione legale di efficacia dei Provvedimenti** adottati per la concessione e l'erogazione degli aiuti.

Tale obbligo è imposto ai **soggetti sia pubblici che privati**; l'eventuale inadempimento:

- comporta la **responsabilità patrimoniale** della "Autorità responsabile" della concessione o erogazione degli aiuti
- è rilevabile sia **d'ufficio** che dal **beneficiario** (in tal caso, per la richiesta di eventuali danni).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO**

Il **D.M. attuativo n. 115 del 31/05/2017** (in G.U. del 28/07/2017) ha adottato il regolamento per la disciplina di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato attraverso:

- la **definizione** delle modalità di raccolta, gestione e controllo delle informazioni relative agli aiuti
- i criteri per l'**interoperabilità** con i registri degli aiuti nel settore agricolo/forestale e pesca/acquacoltura e con le **banche di dati esistenti** in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese
- il contenuto degli obblighi relativi ai **controlli propedeutici** alla concessione/erogazione degli aiuti e la data da cui il **controllo relativo agli aiuti de minimis**, previsti dai primi due regolamenti Ue indicati nella tabella che segue, **già concessi** avviene solo tramite il registro.

**INFORMAZIONI E LORO ACCESSO E CONSERVAZIONE**

Le **informazioni** contenute nel Registro sono quelle relative alle **tipologie di aiuti** e ai **dati identificativi** ad essi relativi.

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO	NORMATIVA		
<b>Aiuti di Stato:</b> - ivi compresi quelli senza notifica (cd. "automatici") - <b>esclusi</b> quelli nel settore agricolo/forestale e della pesca. Riguarda qualsiasi misura che rispetti i criteri previsti dall'art. 107 TFUE	<a href="#">Trattato sul funzionamento dell'UE</a> (cd. "TFUE")		
<b>Aiuti de minimis</b> (comprende anche quelli che saranno previsti da successive disposizioni UE)	<a href="#">Reg. CE n. 1998/2006</a>	<a href="#">Reg. UE n. 1407/2013</a>	<a href="#">Reg. UE n. 360/2012</a>
<b>Aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale</b> (servizi che le autorità pubbliche degli Stati Ue considerano di interesse generale ovvero attività economiche che contribuiscono all'interesse pubblico generale) c.d. <b>aiuti de minimis SIEG</b> e quelli diversi da questi ultimi (c.d. <b>aiuti SIEG</b> )			
Elenco dei soggetti tenuti alla <b>restituzione</b> degli aiuti e di cui è disposto il <b>recupero</b> (cd. "Elenco Deggendorf")	<a href="#">Reg. UE n. 2015/1589</a>		

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI
Dati identificativi <b>dell'Autorità responsabile</b>
Dati identificativi del <b>regime di aiuti</b> o <b>dell'aiuto</b> concesso ad un <b>singolo</b> beneficiario al di fuori di un regime di aiuti, con particolare riferimento al codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione Ue ove dovuto, al titolo, base giuridica, dotazione finanziaria, tipologia di aiuto e obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza
Dati identificativi del <b>Soggetto concedente</b>
Dati identificativi del <b>beneficiario</b> (codice fiscale, denominazione, ragione sociale, sede legale e dimensione)
Dati identificativi del <b>progetto o attività</b> per il quale è concesso l'aiuto individuale
Dati identificativi <b>dell'aiuto individuale</b> (codice aiuto se dovuto, tipologia, data di concessione e ammontare)

L'accesso alle informazioni **non prevede restrizioni o necessità di identificazione e autenticazione**, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.

Il soggetto concedente inserisce i dati nel registro secondo **modalità che tutelino il predetto diritto**, sulla base di indicazioni motivate dal beneficiario o altro soggetto che comprovino la sussistenza del segreto.

L'accesso al Registro è riservato ai seguenti soggetti:

- ➔ **autorità responsabile:** avente la competenza per l'adozione del provvedimento di attuazione nell'ambito di misure di aiuto, che deve preventivamente accreditarsi al medesimo registro e ottenere le credenziali di accesso per il referente dell'autorità
- ➔ **soggetti concedenti:** cui è attribuita la competenza per la concessione di aiuti individuali.

Una volta ottenute le **credenziali per l'accesso al Registro nazionale aiuti**, il **Referente** per gli adempimenti può **creare** gli **Uffici Gestori** (cioè l'insieme degli Utenti abilitati a gestire rispettivamente la misura di aiuto e/o i relativi aiuti individuali) e i **relativi Utenti**.

Il Registro nazionale aiuti è **interconnesso**, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli preliminari alla concessione e erogazione degli aiuti individuali, anche con:

- il **Registro delle imprese**, per l'acquisizione di informazioni relative ai beneficiari, e
- con il **Sistema CUP** della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto (CUP) in modo da assicurare la sua corrispondenza con il codice identificativo dell'aiuto individuale.


Il **D.M. 28/07/2017**, al fine di assicurare l'**interoperabilità del Registro**, operativo dal **12/08/2017**, con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese, ha definito:

- a) i **tracciati** di dettaglio relativi ai dati e alle informazioni;
- b) le **modalità tecniche** e i **protocolli di comunicazione**;
- c) le modalità di **accredimento** al registro dalle autorità responsabili e concedenti;
- d) il **centro unico** di responsabilità per le funzionalità del Registro.

## REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI

Per registrare una misura di aiuto, il referente indicato in fase di registrazione dell'autorità responsabile, deve utilizzare le funzioni disponibili nella sezione "**Le Misure di Aiuto**".

Ad ogni misura registrata è associato un **codice identificativo (CAR)** assegnato dal Sistema in fase di creazione della Misura stessa. La registrazione di una nuova misura di aiuto richiede la **verifica** della precedente registrazione della **norma istitutiva** (Sezione "Gestione Norme")



Solo il referente per gli adempimenti (cioè l'utente con ruolo di amministratore autorità) può registrare una nuova Misura di Aiuto accedendo nella sezione "Gestione Misure" e cliccando su "Inserisci nuova misura"

## A) REGISTRAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI E AIUTI AD HOC


Per l'identificazione degli aiuti, l'autorità responsabile deve provvedere alla sua registrazione sul sito web del registro, che deve effettuarsi **prima della concessione degli aiuti individuali**.

Il termine di registrazione è di **60 giorni** la cui decorrenza varia come segue:

- per i **regimi di aiuti e di quelli ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti (cd. "aiuti ad hoc")** subordinati alla preventiva comunicazione o notifica alla Commissione UE, il termine è stabilito rispettivamente dalla data di comunicazione del regime di aiuti o di aiuto ad hoc alla Commissione Ue o dalla data di ricevimento dell'autorizzazione;
- per gli **aiuti diversi dai precedenti**: la decorrenza è stabilita dalla data a partire dalla quale i beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.

## B) REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI INDIVIDUALI

Il concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale (es: contributo regionale) **prima della concessione attraverso la procedura informatica** e va **confermato** entro i successivi 20 giorni,



Ciascun aiuto individuale è **identificato** nel Registro tramite l'attribuzione di uno **codice identificativo** "Codice Concessione RNA – COR o COVAR (il codice covar si riferisce alla variazione)" che viene **rilasciato**, su richiesta del concedente, a **conclusione** delle verifiche propedeutiche.

È possibile effettuare le **variazioni** di aiuto per importo, conclusione progetto e cancellazione aiuto.

**Aiuti concessi ante al 12/08/2017:** per tali aiuti:

- è prevista apposita sezione all'interno del Registro
- che **genera le visure senza bloccare il rilascio del codice** per supero del limite de minimis.

L'esito positivo della registrazione ne conferma la stessa.



SOGGETTI	DEFINIZIONE
<b>AMMINISTRATORE AUTORITA'</b>	Referente dell'autorità responsabile verso il Registro. Provvede alla creazione/modifica delle misure di aiuto e all'attuazione. Abilita gli uffici gestori e gli utenti alla gestione degli aiuti
<b>AMMINISTRATORE UFFICIO GESTORE</b>	Può modificare misure e procedure attuative delle misure associate all'ufficio gestore a cui appartiene
<b>SCRITTORE UFFICIO GESTORE</b>	Può visualizzare le misure di aiuto e gestire sia gli aiuti individuali che l'elenco Deggendorf ed effettuare visure e verifiche
<b>LETTORE UFFICIO GESTORE</b>	Può leggere le misure e gli aiuti individuali e effettuare visure e verifiche su beneficiari ed aiuti individuali

### C) AIUTI NON SUBORDINATI AD ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Gli **aiuti individuali non subordinati** all'emanazione di **provvedimenti di concessione o autorizzazione** alla fruizione (es: crediti d'imposta "automatizzati" per R&S, caro gasolio, ecc.):

- ⇒ si intendono **concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti**
- ⇒ **nell'esercizio finanziario successivo a quello:**
  - di fruizione da parte del beneficiario
  - o di **presentazione del mod. Redditi** in cui sono indicati, se attiene ad **aiuti fiscali** pena l'illegittimità della fruizione.



**QUADRO RU:** andrà chiarito se, in relazione a tutti i crediti d'imposta da indicare a quadro RU:

- viene, **di fatto, introdotta una causa di decadenza** in presenza di **omessa compilazione**
- e se ciò valga sia per l'omessa compilazione nell'anno di concessione, che in quello di successivo utilizzo.



**De minimis:** ai fini del **calcolo del cumulo degli aiuti de minimis**, il Registro nazionale aiuti individua nella data di registrazione dell'aiuto individuale quella della data di concessione.

Gli **adempimenti** sopra indicati **spettano** all'Agenzia delle Entrate e/o Dogane, l'ente previdenziale di pertinenza o gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti, che adottano le disposizioni per le **informazioni ai destinatari** al fine del rispetto degli **obblighi ad esso connessi**.



A tal fine occorre le disposizioni si applicano con decorrenza differenziata:

- **a tutti gli aiuti individuali diversi da quelli fiscali:** i cui presupposti per la fruizione si verificano a **decorrenza dal 12/08/2017** (data di entrata in vigore del D.M. 31/05/2017) e
- **per gli aiuti fiscali:** a quelli i cui **presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta 2017.**

**Nota:** ciò trova applicazione anche per gli aiuti di Stato e quelli de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei relativi provvedimenti ma solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono dichiarati.

L'impossibilità di registrazione degli "aiuti de minimis" e "aiuti de minimis SIEG" derivante dal superamento dell'importo complessivo **concedibile** in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente comporta l'illegittimità della fruizione.

Gli **obblighi di registrazione** dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono aiuti individuali in assenza di provvedimento di concessione/autorizzazione, i **60 gg per la registrazione** decorrono:

- dalla data di **entrata in vigore della norma primaria**
- dalla data del **provvedimento di attuazione** che permette la fruizione dell'aiuto individuale.

**Nota:** la registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.


## REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AL RIMBORSO DEGLI AIUTI ILLEGALI

L'identificazione dei **soggetti** tenuti alla **restituzione di aiuti illegali** o di quelli che non hanno provveduto al **rimborso o al deposito della somma** in un c/c bloccato avviene attraverso:

- la **comunicazione e aggiornamento**, entro i 60 giorni successivi alla notifica della decisione di recupero, da parte del **soggetto concedente** o dei **soggetti tenuti agli adempimenti** nell'ambito degli **aiuti individuali non subordinati** all'emanazione di **provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione**, dei
- dati e informazioni relative ai soggetti destinatari del recupero nell'ambito del Registro aiuti.

I suddetti soggetti sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti:

- la **cancellazione dei destinatari** non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un c/c bloccato i predetti aiuti;
- **entro il 30/06/2017** i dati e informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero già concessi alla data di entrata in vigore del D.M. 31/05/2017.



Per **Misura Deggendorf** si intende una misura di aiuto per la quale la Commissione Ue abbia ordinato il recupero. L'**assegnazione dello stato Deggendorf** ad una misura registrata, richiede la ricerca della misura e la modifica del suo stato. La sezione è utilizzata anche per eliminare o aggiungere un beneficiario nell'elenco.

**Elenco Soggetti Deggendorf**

Registra nella lista Soggetto beneficiario di un Aiuto registrato in RNA

Registra nella lista Soggetto beneficiario di un Aiuto non registrato in RNA

Visualizza 10 elementi

Cerca: 14/

Id	CF	Denominazione Beneficiario	Titolo Misura	Tipo COR	Registro	Decisione CE Numero	Decisione CE Data	Azione
----	----	----------------------------	---------------	----------	----------	---------------------	-------------------	--------

### VERIFICHE RELATIVE AGLI AIUTI

Le **verifiche preliminari alla concessione** degli aiuti di Stato e di quelli SIEG sono svolte dal soggetto concedente **tramite il Registro nazionale aiuti** che, sulla base dei dati identificativi del beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera

- ➔ la **Visura Aiuti**
- ➔ e la **Visura Deggendorf**

in esito alle quali il suddetto Registro **rilascia**, su richiesta del soggetto concedente, "**Codice Concessione RNA – COR**".

**VISURA AIUTI:** certifica le informazioni inserite dalle autorità responsabili e dai soggetti concedenti, **identifica** con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari:

- gli **aiuti** di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG,
- **concessi** ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale.



**Nota:** per ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati importo, data di concessione, soggetto concedente, legge, regolamento o normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile.

Nell' **Visura Aiuti di Stato, aiuti SIEG, aiuti de minimis e aiuti de minimis SIEG**, sono indicati anche gli aiuti nei settori di agricoltura e pesca risultanti dai relativi registri al fine di garantire l'integrazione e l'interoperabilità con il Registro nazionale aiuti.

**VISURA DEGGENDORF:** contiene le informazioni sugli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.



**Nota:** l'inserimento delle **informazioni** nel **Registro nazionale aiuti** da parte dell'autorità responsabile o dal soggetto concedente, rende questi ultimi soggetti responsabili della **veridicità e completezza dei dati**, ferma restando la **responsabilità** del beneficiario per le informazioni inserite fornite ai soggetti sopra indicati con autocertificazione (DPR 445/2000).

**VISURA AIUTI DE MINIMIS:** identifica gli aiuti de minimis (e quelli de minimis SIEG)

- ➔ concessi, **nell'esercizio finanziario in corso** del beneficiario **e nei 2 precedenti**
- ➔ a livello di impresa unica

identificabile dalle informazioni risultanti dal Registro imprese e di quelle raccolte dal soggetto concedente.

In esito a tale Visura, il **Registro nazionale aiuti rilascia**, su richiesta del concedente, il "**Codice Concessione RNA – COR**" se:

- ⇒ **l'importo dell'aiuto individuale** in corso la registrazione è **pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile**
- ⇒ mentre **se l'importo risulta superiore al limite concedibile**, il suddetto codice:
  - **può essere rilasciato su responsabilità del soggetto concedente** che a tale fine ha basato la sua verifica di superamento del limite dalle informazioni desunte dal Registro aiuti attraverso criteri di interoperabilità dai registri SIAN e SIPA o dal Registro delle imprese;
  - **non viene rilasciato e non consente**, salvo che non consentito dal regime di aiuti o aiuto ad hoc nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, l'effettuazione della **registrazione** dell'aiuto individuale.



**Aiuti dei minimis:** con decorrenza dal 1/07/2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene solo tramite il Registro nazionale aiuti.

Nel periodo transitorio, il controllo da parte del soggetto concedente avviene sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis e autodichiarazioni rilasciate dai beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e de minimis SIEG concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

## TRASPARENZA DEL REGISTRO

Gli **obblighi di pubblicazione e informazione** previsti in materia di aiuti di Stato, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti in base alle informazioni in esso inserite dalle singole autorità responsabili e dai soggetti concedenti.

Cliccando sull'icona compare la seguente schermata. In seguito, cliccando su **"Le sezioni trasparenza dei soggetti concedenti"**, è possibile effettuare la ricerca.